



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
U.O. Servizi Tecnici

Bologna, data del protocollo

DETERMINA DI ESCLUSIONE

Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D. Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio pubblicato, con le ultime modifiche, sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17/12/2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 07/12/2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17/12/2021;

VISTI i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dell'Agenzia del Demanio con Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021;

VISTA la Determinazione di nomina a responsabili apicali n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 14/2022 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 03/02/2022 con la quale l'Ing. Luca Michele Terzaghi è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° marzo 2022;

VISTO che, ai sensi dell'art. 16 bis comma 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Agenzia del Demanio, rientra tra le Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO che l'Agenzia del Demanio è iscritta all'AUSA con codice n. 0000225554;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei Contratti Pubblici*, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 ed il d.l.31 maggio 2021 n. 77, *governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la linea Guida Anac n. 4, Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 numero 207, *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, per le parti ancora in vigore;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, come modificata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 140, della 11 dicembre 2016, n. 232, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*, che ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese con distinte dotazioni finanziarie previste nell'arco temporale 2018-2031, successivamente rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072 della L. 205/2017(Legge di Bilancio 2018);

VISTO i DPCM del 29 maggio 2017 e DPCM del 21 luglio 2017 con i quali è stata disposta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui al citato articolo 1, comma 140, della L. 232/2016, a partire dal 2017;

VISTO l'atto d'indirizzo del MEF 2018-2020, il quale ha consolidato e ben definito il ruolo dell'Agenzia del Demanio quale soggetto preposto alla "predisposizione e progressiva attuazione di progetti specifici finalizzati alla prevenzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica [...] del patrimonio immobiliare dello Stato affidato all'Agenzia, attraverso l'impiego delle risorse previste dall'articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2017";

VISTO il d.l. del 27.01.2022 n. 4, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*, convertito con modifiche in legge 28.03.2022 n. 25;

VISTO il d.l. 17/05/2022, n. 50, *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*;

VISTO il paragrafo V del disciplinare di gara, oggetto dell'appalto, in cui è precisato che: "Gli interventi commissionabili nell'ambito della presente procedura attengono ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ascrivibili alle categorie OG1, OG2, OG11 e prevalentemente riferite ad immobili destinati ad uffici".

VISTO il paragrafo XIII.1. del disciplinare di gara, requisiti di qualificazione relativamente a categorie di lavori individuate al par. V, in cui è precisato che i requisiti di qualificazione sono i seguenti:

“- per il lotto 1 “lavori no SOA” (interventi manutentivi di importo pari o superiore a 40.000 euro e non superiore a 150.000 euro) requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (norma vigente in virtù di quanto previsto all’art. 83 co. 2 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e all’art. 216 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. 50/2016) e all’art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154;

- per il lotto 2 “lavori SOA I e II classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro) OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II;

- per il lotto 3 “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.582.000 euro): OG1 classifica IV, OG2 classifica IV e OG11 classifica IV.

Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48, comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti”.

VISTO il paragrafo XIV del disciplinare di gara, indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari in cui è precisato che: *“ciascun componente dovrà possedere l’attestazione SOA relativa a tutte le categorie individuate al par. V [.....]”.*

VISTE le faq n. 1, 6, e 13, con le quali è stato ulteriormente precisato che *“un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell’OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi” ed ancora “un’impresa che non possiede l’attestazione SOA nella categoria OG2 non può partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell’OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi” ed inoltre “come previsto al par. XIII.1. del Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione al lotto “lavori SOA I e II classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000*

e non superiore a 516.000 euro), è richiesto il possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II”.

PREMESSO

che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, con determina a contrarre del 28/04/2022, assunta al prot. n. 6319, ha determinato l’avvio di una procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell’art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di 17 operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro, di cui all’art. 54, D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L.190/2014 compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna;

che il Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, con atto prot. n. 6019 del 21/04/2022, nominava Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Roberto Adelizzi, Responsabile dell’Area Tecnica;

che in data 13/05/2022 la Direzione Regionale Emilia Romagna ha pubblicato, sul sito dell’Agenzia del Demanio – sezione Gare ed Aste, la gara “Accordo Quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione da eseguire presso i beni immobili siti nella Regione Emilia Romagna”, con termine per la presentazione offerte del 30/06/2022 ore 12:00;

che in data 28/06/2022, a seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte degli operatori economici circa malfunzionamenti della piattaforma telematica ASP che hanno impedito/rallentato il caricamento a sistema delle offerte, al fine di garantire una più ampia partecipazione e concorrenza, veniva prorogato il termine di presentazione delle offerte, originariamente fissato per il giorno 30 giugno 2022, al 15/07/2022 ore 12:00;

che la Stazione Appaltante ha stabilito di avvalersi dell’inversione procedimentale, di cui al combinato disposto dell’art.1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell’art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti;

che con determina del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna del 18/07/2022 assunta al prot. n. 10936 venivano nominati i componenti del seggio e della commissione di gara;

che, per quanto afferisce al Lotto 3, con il verbale n. 8 del 03/11/2022 assunto al protocollo n. 16336 la commissione di gara proponeva l’aggiudicazione del lotto stilando una graduatoria in cui veniva inserito anche l’R.T.I. costituendo CEAR – CIME;

che il seggio di Gara con verbale n. 2 della seduta del 08/11/2022 assunto al prot. n. 16780 del 09/11/2022 ha rilevato:

A) In relazione al raggruppamento temporaneo costituendo avete quale mandataria la **CEAR SOC. COOP. CONS. SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE** (che indica quale esecutrice la R.H. BUILDER S.P.A.) e quale mandante la **CIME S.R.L.** che:

“Dall’esame della documentazione prodotta emerge la violazione, da parte del predetto concorrente, del paragrafo XIV del disciplinare di gara recante “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI”.

Nel predetto paragrafo, è previsto che: “ciascun componente dovrà possedere l’attestazione SOA relativa a tutte le categorie individuate al par. V [.....].”.

*Nella fattispecie, diversamente da quanto previsto dal disciplinare di gara, la mandante CIME S.R.L. è risultata possedere la qualificazione per le sole categorie **OG1 e OG11**, difettando della richiesta categoria **OG2**.*

Da ciò ne consegue, come sopra specificato, la violazione della lex specialis, segnatamente per l'assenza dei requisiti di qualificazione, in ragione della quale il Seggio propone l'esclusione del concorrente in questione”.

B) in relazione al concorrente CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA avente come consorziate esecutrici la PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL e la CIRES SOC. COOP. (che indica, a sua volta, come proprie consorziate esecutrici RES.CO S.r.l. e C.L.R. COSTRUZIONI S.R.L.) emerge quanto segue:

“dall’esame della documentazione prodotta e segnatamente dall’esame della domanda di partecipazione, emerge la violazione, da parte del predetto concorrente, del paragrafo XIV del disciplinare di gara recante “INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI”.

Nel predetto paragrafo, è previsto che:

“i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. [...]. Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’ art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.]”.

Nella fattispecie, diversamente da quanto sopra specificato, la CIRES SOCIETÀ COOPERATIVA (ovverosia una delle due Consorziate esecutrici indicate dal CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA) ha designato per l’esecuzione del 20% della categoria OG2, due operatori economici che non rispettano le prescrizioni della lex specialis non essendo in possesso dei richiesti requisiti relativi alla categoria OG2.

Ed invero, dalle verifiche svolte, la designata RES.CO SRL è in possesso della OG 2 II (per il lotto 3 è richiesta la qualificazione con la OG 2 IV) mentre la C.L.R. COSTRUZIONI S.R.L. è in possesso della sola categoria OG 1 IV mentre non possiede la categoria OG 2.

Da ciò ne consegue, come sopra specificato, la violazione della lex specialis, segnatamente per l'assenza dei requisiti di qualificazione, in ragione della quale il Seggio propone l'esclusione del concorrente in questione”;

che il R.U.P., avendo anch’egli riscontrato le violazioni al disciplinare di gara segnalate dal Seggio, con Relazione istruttoria del 09/11/2022 assunta al prot. n.16793 ha proposto l'esclusione del:

A) raggruppamento temporaneo costituendo avete quale mandataria la CEAR SOC. COOP. CONS. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (che indica quale esecutrice la R.H. BUILDER S.P.A.) e quale mandante la CIME S.R.L.;

B) CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA avente come consorziate esecutrici la PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL e la CIRES SOC. COOP. (quest'ultima a sua volta con proprie consorziate esecutrici RES.CO S.r.l. e C.L.R. COSTRUZIONI S.R.L.).

Tutto ciò premesso, parte integrante del dispositivo che segue,

DETERMINA

di approvare e condividere i verbali della Commissione Giudicatrice e del Seggio di gara e la relazione istruttoria redatta dal RUP del 09/11/2022 assunta al prot. n.16793;

di disporre, consequenzialmente, l'esclusione dalla procedura in questione dei seguenti concorrenti, per la violazione della *lex specialis*, per l'assenza dei requisiti di qualificazione richiesti ai raggruppamenti temporanei di imprese:

A) raggruppamento temporaneo costituendo avete quale mandataria la CEAR SOC. COOP. CONS. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (che indica quale esecutrice la R.H. BUILDER S.P.A.) e quale mandante la CIME S.R.L.;

B) CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA avente quali consorziate esecutrici la società PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL e la CIRES SOC. COOP., quest'ultima con proprie consorziate esecutrici RES.CO S.r.l. e C.L.R. COSTRUZIONI S.R.L.;

di dare comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 29 comma 1, D.Lgs 50/2016;

Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs 104/2010 entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs 50/2016.

Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, è consentito il diritto di accesso agli atti della procedura in questione secondo quanto disciplinato dagli articoli 22 ss. L. 241/1990, nonché dal Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti dell'Agenzia del Demanio.

Il responsabile del procedimento è L'Arch. Roberto Adelizzi.

Il Direttore Regionale
Luca Micheli Terzaghi



Il Responsabile del Procedimento e dell'Area Tecnica
Arch. Roberto Adelizzi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Adelizzi".